

Termine d'opposizione : 18 marzo 1941.

# Legge federale

sul

## **lavoro a domicilio.**

(Del 12 dicembre 1940.)

---

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 34<sup>ter</sup> e 64 della Costituzione ;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 luglio 1938,

Capo primo.

#### CAMPO D'APPLICAZIONE.

##### Art. 1.

La presente legge s'applica ai lavori industriali e artigianali eseguiti a domicilio.

**Lavori  
assoggettati.**

##### Art. 2.

Sono considerati nel senso della presente legge :

- a) *operato a domicilio*, colui che, nella sua abitazione o in altro luogo da lui scelto, lavora per conto di un datore di lavoro e per una mercede, sia da solo, sia con membri della sua famiglia o con terze persone ;
- b) *datore di lavoro*, colui che fa eseguire da operai a domicilio lavori che non sono destinati ai suoi propri bisogni o a quelli della sua famiglia ;
- c) *intermediario*, colui che si fa affidare dai datori di lavoro, a titolo indipendente, del lavoro da eseguire a domicilio che egli consegna a operai a domicilio. Salvo particolari disposizioni, egli è considerato come operaio a domicilio rispetto al datore di lavoro e come datore di lavoro rispetto all'operaio a domicilio.

**Operai, datori  
di lavoro,  
intermediari.**

## Art. 3.

**Applicabilità della legge.**

<sup>1</sup> In caso di dubbio, il Governo cantonale decide circa l'applicazione della legge. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, al Consiglio federale.

<sup>2</sup> È autorizzata a provocare una decisione dell'autorità cantonale o a ricorrere contro di essa la persona che rende verosimile di avere un interesse alla decisione.

## Capo secondo.

## DISPOSIZIONI GENERALI.

## Art. 4.

**Applicazione del Codice delle obbligazioni.**

Salvo disposizioni particolari della presente legge, i rapporti giuridici tra il datore di lavoro, l'intermediario e l'operaio a domicilio sono regolati dal Codice delle obbligazioni.

## Art. 5.

**Comunicazione delle condizioni di lavoro e di mercede.**

<sup>1</sup> Prima di consegnare del lavoro all'operaio a domicilio, il datore di lavoro gli comunicherà le condizioni di lavoro.

<sup>2</sup> Le aliquote della mercede e le condizioni di fornitura usuali od obbligatorie saranno affisse o esposte in un punto visibile del locale che serve alla consegna del lavoro o, ancora, comunicate per iscritto all'operaio a domicilio.

<sup>3</sup> Ad ogni consegna di lavoro l'operaio a domicilio va informato per iscritto circa i particolari dell'ordinazione, che non sono specificati nelle condizioni usuali di consegna. In questi particolari devono essere compresi l'importo della remunerazione come pure l'indennità corrispostagli per il materiale e le forniture che deve provvedere egli stesso. La descrizione dell'ordinazione può farsi anche mediante campioni.

## Art. 6.

**Divieto di affidare lavoro ai fanciulli.**

È vietato far lavorare a domicilio, a titolo indipendente, fanciulli che non hanno compiuto i quindici anni.

## Art. 7.

**Limitazione nel tempo. Termini di fornitura.**

<sup>1</sup> È vietato dare e ricevere lavoro a domicilio in domenica e nei giorni festivi. Gli altri giorni, la consegna e l'accettazione di lavoro non dovranno aver luogo prima delle ore sei o dopo le ore venti. I Governi cantonali possono, in circostanze speciali, autorizzare eccezioni.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve fissare i termini di fornitura in modo che l'operaio non abbia da lavorare nè in domenica nè, gli altri giorni, fra le ore ventidue e le ore sei.

<sup>3</sup> Allo scopo di proteggere le donne e i giovani, il Consiglio federale può emanare disposizioni più severe circa la consegna del lavoro e i termini di fornitura.

#### Art. 8.

<sup>1</sup> Di regola, la mercede dev'essere pagata all'atto della fornitura della merce.

**Pagamento  
della mer-  
cede.**

<sup>2</sup> Quando l'operaio a domicilio riceve di continuo del lavoro oppure l'esecuzione di un'ordinazione dura un certo tempo, la paga avrà luogo ad intervalli regolari di quattordici giorni al massimo. Qualora circostanze particolari lo giustifichino e l'operaio o il suo rappresentante legale vi acconsenta per iscritto, l'intervallo potrà essere prolungato, in via eccezionale, sino ad un mese.

<sup>3</sup> La mercede deve essere pagata in moneta avente corso legale; all'importo va unito un conteggio di paga. Nessuna costrizione, palese o dissimulata, dovrà essere esercitata quanto all'uso della mercede.

<sup>4</sup> L'operaio conserverà il conteggio di paga; il datore di lavoro un duplo.

<sup>5</sup> I crediti che operai a domicilio hanno di fronte al datore di lavoro per lavori eseguiti a domicilio sono parificati ai salari nel senso degli articoli 93 e 219, quarto capoverso, prima classe, lettera c, della legge 11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento.

#### Art. 9.

<sup>1</sup> Le trattenute sulla mercede sono lecite solo nel caso in cui vi sia stato un danno cagionato intenzionalmente o per negligenza o imprudenza. Per i materiali e le forniture deteriorate, la trattenuta non può superare il prezzo di costo. Il motivo della trattenuta deve essere comunicato all'operaio per iscritto.

**Trattenute  
sulla mercede.**

<sup>2</sup> Una trattenuta sulla mercede convenuta secondo l'articolo 159 del Codice delle obbligazioni, non deve superare il dieci per cento della mercede esigibile l'ultimo giorno di paga; essa non deve durare più di quattordici giorni.

#### Art. 10.

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può stabilire quali siano i lavori che per ragioni di salubrità, di polizia del fuoco o di moralità non devono essere eseguiti a domicilio o non possono esserlo che a condizioni speciali.

**Misure  
restrittive.  
Industria  
degli orologi.**

<sup>2</sup> Esso può, dopo aver consultato i gruppi professionali interessati, sottoporre ad altre restrizioni il lavoro eseguito fuori di fabbrica nell'industria degli orologi.

### Capo terzo.

## FISSAZIONE DELLE MERCEDI.

### Art. 11.

#### Commissioni professionali.

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una o più commissioni professionali per i rami d'attività in cui il lavoro a domicilio ha una speciale importanza. In esse saranno rappresentati, in numero uguale, i datori di lavoro e gli operai a domicilio, come pure le autorità. Come rappresentanti delle autorità possono essere nominati anche periti.

<sup>2</sup> Le commissioni professionali hanno il compito di occuparsi delle condizioni di lavoro e di mercede esistenti nel lavoro a domicilio del loro ramo. Esse servono da organi consultivi alle autorità federali e possono sottoporre d'ufficio al Dipartimento federale competente proposte concernenti il lavoro a domicilio e, in modo particolare, la fissazione di mercedi nel senso dell'articolo 12.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale, dopo aver consultati i gruppi professionali interessati, regola per il rimanente l'organizzazione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni.

### Art. 12.

#### Fissazione delle mercedi. Divieto di turbare la pace nelle relazioni di lavoro.

<sup>1</sup> Allorchè le mercedi pagate agli operai a domicilio di un ramo determinato sono eccezionalmente basse e i datori di lavoro e gli operai interessati non sono in grado di regolarle efficacemente, il Consiglio federale può, nei limiti dell'interesse generale e dopo aver consultato la commissione professionale competente, come pure i Governi interessati, procedere a fissazioni di mercedi. A questo scopo esso può :

- a) stabilire mercedi minime ;
- b) dopo aver assunto il parere di periti indipendenti, dichiarare obbligatori, per tutti i membri del gruppo professionale, dei contratti collettivi di lavoro e delle tariffe di salario.

<sup>2</sup> Insieme con le mercedi possono essere fissate anche l'indennità per il materiale e le forniture, gli accessori di carattere sociale e la remunerazione dell'intermediario.

<sup>3</sup> Le mercedi in tal modo fissate possono essere scalari per regioni; la durata della loro validità deve essere limitata.

<sup>4</sup> Le convenzioni sono nulle nella misura in cui esse derogano all'ordinanza del Consiglio federale che fissa le mercedi. Le disposizioni nulle sono sostituite da quelle dell'ordinanza.

<sup>5</sup> Finchè è in corso la procedura per la fissazione delle mercedi nel senso del presente articolo, come pure finchè dura la validità delle ordinanze, le parti devono astenersi dal turbare la pace nelle relazioni del lavoro.

#### Art. 13.

Il Consiglio federale può estendere l'applicazione delle mercedi fissate agli stabilimenti dello stesso ramo che lavorano in condizioni economiche simili a quelle degli operai a domicilio e in concorrenza con questi ultimi, qualora questa misura sia conforme all'interesse generale e necessaria per proteggere efficacemente la mercede dell'operaio a domicilio. Dovranno in precedenza essere consultate le associazioni professionali interessate. È applicabile l'articolo 12.

**Estensione  
ad altri sta-  
billimenti.**

#### Art. 14.

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può pure fissare le mercedi delle persone occupate da operai a domicilio. Ove occorra, gli articoli 8 e 9 possono essere dichiarati applicabili alle condizioni di lavoro di queste persone.

**Mano d'opera**

<sup>2</sup> Queste disposizioni valgono parimente per le persone occupate negli stabilimenti previsti nell'articolo 13.

È applicabile l'articolo 12.

Capo quarto.

### CONTROLLO.

#### Art. 15.

I datori di lavoro e gli intermediari devono farsi iscrivere nel registro tenuto dal Cantone del loro domicilio e allestire un elenco degli operai ch'essi impiegano a domicilio.

**Registro  
dei datori  
di lavoro.  
Elenco degli  
operai a  
domicilio.**

#### Art. 16.

<sup>1</sup> Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilarne l'esecuzione possono accedere ai locali che servono alla consegna o all'esecuzione del lavoro a domicilio. Datori di lavoro, intermediari e operai li informeranno conforme a verità circa il lavoro e permetteranno loro di esaminare l'elenco degli operai, le bollette di scorta, i registri delle forniture e gli estratti di conti.

**Accesso  
degli agenti  
dell' autorità  
ai locali.  
Obbligo  
del segreto.**

<sup>2</sup> Gli agenti dell'autorità, i membri delle commissioni professionali e i periti devono mantenere il segreto sugli accertamenti da loro fatti.

#### Capo quinto.

#### ESECUZIONE.

##### Art. 17.

**Esecuzione da parte dei Cantoni.**

- <sup>1</sup> L'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.
- <sup>2</sup> I Governi cantonali designano gli organi d'esecuzione.
- <sup>3</sup> Essi presentano ogni due anni rapporto al Consiglio federale sull'esecuzione della legge.

##### Art. 18.

**Alta vigilanza da parte della Confederazione.**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale e gli organi da esso designati esercitano l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge. Esso può assicurarsi la collaborazione degli ispettori federali delle fabbriche e di periti speciali.

<sup>2</sup> Esso emana le disposizioni esecutive dopo aver consultato i Governi cantonali. In via eccezionale, può consentire, qualora motivi impellenti lo giustifichino, lievi deroghe alla presente legge.

##### Art. 19.

**Foro e procedura in materia civile.**

<sup>1</sup> I Cantoni designano le autorità giudiziarie a cui è deferita la decisione di contestazioni di diritto civile fra operai a domicilio e datori di lavoro.

<sup>2</sup> La decisione sarà pronunciata dopo una procedura orale e accelerata. Non è permesso di farsi rappresentare da mandatari di professione, eccettochè tale rappresentanza appaia giustificata da speciali circostanze personali di una parte. Il giudice procederà d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti influenti; egli non è vincolato dalle domande di prove delle parti e giudica sulle risultanze delle prove secondo il suo libero apprezzamento.

<sup>3</sup> La procedura è gratuita. In caso di lite temeraria, il giudice può infliggere multe alla parte in colpa e mettere a suo carico tutte o parte delle spese.

#### Capo sesto.

#### DISPOSIZIONI PENALI E FINALI.

##### Art. 20.

**Pene.**

- <sup>1</sup> Sono puniti con la multa fino a mille franchi :
  - a) Il datore di lavoro che contravviene alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, terzo e quarto capoverso, 9, 12, quinto ca-

povero, 15 e 16, primo capovero, o che, quando delle mercedi siano state fissate in applicazione degli articoli 12 e 13, non paga entro il termine prescrittogli la differenza tra la somma versata e la mercede dovuta ;

- b) L'operaio a domicilio che contravviene alle disposizioni degli articoli 12, quinto capovero, e 16, primo capovero, o che, quando delle mercedi siano state fissate in applicazione dell'articolo 14, non paga entro il termine prescrittogli la differenza tra la somma versata e la mercede dovuta, o che contravviene alle disposizioni degli articoli 8, terzo e quarto capovero, e 9 ;
- c) Gli agenti dell'autorità, i membri delle commissioni professionali e i periti che contravvengono alla disposizione dell'articolo 16, secondo capovero ;
- d) Chiunque contravviene alle norme d'applicazione e d'esecuzione previste dagli articoli 10 e 18, secondo capovero, o alle istruzioni degli organi d'esecuzione.

<sup>2</sup> In caso di recidiva da parte del datore di lavoro entro tre anni, la pena può essere raddoppiata.

<sup>3</sup> È applicabile la parte generale del Codice penale federale. È punibile anche la negligenza.

#### Art. 21.

<sup>1</sup> Risponde penalmente dell'infrazione il datore di lavoro o la persona da lui incaricata, direttamente o indirettamente, di dirigere lo stabilimento o la parte dello stabilimento in cui l'infrazione è stata commessa.

**Persone  
responsabili  
penalmente.**

<sup>2</sup> In caso d'applicazione degli articoli 13 e 14, l'esercente e il personale dirigente degli stabilimenti contemplati incorrono essi pure in una responsabilità penale.

<sup>3</sup> Se l'infrazione è commessa nell'azienda di una persona giuridica o di una società in nome collettivo o in accomandita, la pena è inflitta alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per essa. La persona giuridica o la società risponde tuttavia solidalmente della multa e delle spese.

#### Art. 22.

Le infrazioni sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

**Competenza.**

Tutte le sentenze, decisioni penali e dichiarazioni di non doversi procedere devono essere immediatamente comunicate, nel loro testo integrale, all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.

## Art. 23.

Disposizioni  
riservate.

- <sup>1</sup> Sono applicabili, accanto alla presente legge :
- a) il decreto del Consiglio federale del 29 dicembre 1939 che regola il lavoro fuori fabbrica nell'industria degli orologi, durante il periodo della sua validità ;
  - b) le disposizioni cantonali su la durata del lavoro e le ore lavorative degli operai a domicilio ;
  - c) le disposizioni federali e cantonali relative alle condizioni di lavoro e alla protezione delle persone occupate da un operaio a domicilio.

## Art. 24.

Attuazione.

Il Consiglio federale fissa il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale,  
Berna, 12 dicembre 1940.

Il Presidente: **Dr. Nietlispack.**  
Il Segretario: **G. Bovet.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati,  
Berna, 12 dicembre 1940.

Il Presidente: **Albert Malche.**  
Il Segretario: **Leimgruber.**

---

### Il Consiglio federale decreta :

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 12 dicembre 1940.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,  
*Il Cancelliere della Confederazione :*  
**G. Bovet.**

Data della pubblicazione: 18 dicembre 1940.

Termine di opposizione: 18 marzo 1941.

---

## **Legge federale sul lavoro a domicilio. (Del 12 dicembre 1940.)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1940
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.12.1940
Date	
Data	
Seite	699-706
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 641

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.